

TITOLO 2: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO 7 NORME GENERALI		
23	Oggetto del Regolamento	36	Pagamento dell'imposta
24	Gestione del servizio	37	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
25	Funzionario responsabile	38	Accertamento d'ufficio ed accertamento in rettifica
26	Presupposto dell' Imposta	38-bis	Riscossione coattiva
27	Soggetto passivo dell'Imposta	38-ter	Rimborsi
		39	Tariffe
	CAPO 8 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'	40	Riduzioni dell'Imposta
28	Obbligo della dichiarazione	41	Esenzioni dall'Imposta
29	Casi di omessa dichiarazione	42	Gestione contabile dell'Imposta
		43	Contenzioso
	CAPO 9 IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'		CAPO XI LIMITAZIONI E DIVIETI
30	Piano generale degli impianti	44	Divieti generici
31	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	45	Limitazioni sulla pubblicità fonica
32	Procedure per ottenere il provvedimento per installazione degli impianti	46	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
33	Rimborso di spesa		CAPO XII SANZIONI
34	Esposizione della pubblicità a cura del Comune	47	Sanzioni tributarie ed interessi
		48	Sanzioni amministrative
	CAPO 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE		
35	Modalità di applicazione dell'Imposta		CAPO XIII
		49	Rinvio ad altre disposizioni
		50	Pubblicità del Regolamento
		51	Variazioni del Regolamento
		52	Entrata in vigore

TITOLO I

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART. 2 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente titolo disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è oggetto di apposito separato titolo.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre, n° 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART.4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO (Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE**

ART. 7 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI (Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 12 (diconsi dodici) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	70	%
b) alle affissioni di natura commerciale	20	%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette	10	%
	<hr/>	
	100	%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti messaggi diffusi nell'esercizio una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n° 2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui

l'impianto dovrà essere realizzato;

- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato a 1 mese.

ART. 11 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10, dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 10,33, così determinato:

- a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi e diritti di segreteria € 5,16
- b) Rimborso stampati € 5,17

Tornano	€	10,33
---------	---	-------

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento a commissione, che deve essere annotata in appositi registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un

minimo di €25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca delle richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

CAPO IV - TARIFFE

ART.15 - TARIFFE (ART. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16 - RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 17;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 17 - ESENZIONI DA DIRITTO (Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME (ART. 19, comma 7 del D.lgs. 15 novembre, n° 507)

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
- 2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del ottobre 15, 2007.D.Lgs.. n° 507/1993.

ART. 19 - GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

- 1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
- 2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al presente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n° 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART. 21 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(ART. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507)

- 1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre, n° 507.

ART. 22 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

TITOLO: 2

CAPO VII - NORME GENERALI

ART. 23 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente titolo disciplina la sola applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, così come previsto dall'articolo 3, comma 1 del detto D.Lgs. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni è oggetto del precedente titolo 1.

ART. 24 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre, n° 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 26 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(ART. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 27 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(ART. 6 del D.Lgs. 15 novembre, n° 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO VIII MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(ART. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

ART. 28 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (ART. 8 D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, N° 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 29

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(ART. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO IX - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

ART. 30 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 31 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (ART. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) N° _____ impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) N° _____ impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) N° _____ impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) N° 8 impianti ai margini delle strade.

ART. 32 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER

L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (ART. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n° 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n° 507/1993), superiori a 30 giorni;
- sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
- 5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

ART. 33 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo spese di €10,33, così determinato:

costi di istruttoria - compresi i sopralluoghi e i diritti di segreteria	€5,16
rimborsi stampati	€5,17

Tornano €10,33

L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 34 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE

A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà il preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale avranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO X MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 35 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(ART. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibili, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'articolo 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 36 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (ART. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

ART. 37 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (ART. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 38 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO (ART. 20 del D.Lgs. 15 novembre, n° 507)

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 38-BIS – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del D.lgs n° 446/1997, la riscossione coattiva può essere effettuata secondo la procedura prevista dal DPR n° 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

ART. 38-TER - RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART. 39 - TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 40 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 41 ESENZIONI DALL'IMPOSTA (ART. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507) (1)
(Articolo sostituito dalla deliberazione di C/C n° 4 del 26/02/2002)

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, così come modificato ed integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n° 448
2. L'imposta non è, altresì, dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche se aventi superficie complessiva superiore ai 5 mq."

ART. 42 - GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazioni al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 43 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della Delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n° 413".

CAPO XI - LIMITAZIONI E DIVIETI

(ART. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

ART. 44 - DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'articolo 23, comma 2, del codice sulla strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

ART. 45 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00, alle ore 8.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di '0 Phon.

ART. 46

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
-

CAPO XII - SANZIONI

ART. 47 - SANZIONI TRIBUTARIE - INTERESSI - (ART. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione il cui ammontare è stabilito dal D.lgs n° 473/1997.
2. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.
4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 48 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - (ART. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €103,29 ad €1.032,91 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 8.

TITOLO 3

NORME FINALI

CAPO XIII

Art. 49 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 50 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 51 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 52 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).

- (1)** Articolo sostituito dalla deliberazione di C/C n° 4 del 26/02/2002;
- (2)** Articolo introdotto dalla deliberazione di C/C n° 20 del 07/04/2005;
- (3)** comma introdotto dalla deliberazione di C/C n° 20 del 07/04/2005;
- (4)** articolo abrogato dalla deliberazione di C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (5)** abrogato il comma 3 dell'articolo 27 dalla deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (6)** all'articolo 36 abrogati i commi 3-4 dalla deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (7)** sostituito l'articolo 38 con deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (8)** aggiunto l'articolo 38-bis con deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (9)** aggiunto l'articolo 38-ter con deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007;
- (10)** sostituito l'articolo 47 con deliberazione del C/C n° 9 del 20/03/2007.